

COMUNE DI CASATENOVO
(Provincia di Lecco)
VERBALE N.26 del 27/11/2020

In data odierna l'Organo di Revisione, nella persona del Revisore Unico Dott. Luca Giudici, nominato con atto del Consiglio Comunale n. 02 del 14.03.2018 prende visione della documentazione riferita alla costituzione del "Fondo delle risorse decentrate" per l'anno 2020, ex art. 67, commi 1 e 3 del CCNL 21.05.2018, predisposta dall'Ufficio personale, in particolare:

- La determinazione n. 05 in data 21.01.2020 a firma del Responsabile del Settore programmazione economico finanziaria, di costituzione provvisoria dalla parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2020 ex art. 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004, finalizzata al riconoscimento ed alla liquidazione ai dipendenti delle quote di salario accessorio e/o indennità finanziate con le risorse stabili del Fondo (indennità di comparto - progressioni economiche), nonché delle quote necessarie per la prosecuzione di taluni servizi ritenuti indispensabili dall'Amministrazione (turno e reperibilità);
- La Determinazione n. 98 in data 24.11.2020 pure a firma del responsabile del Settore Programmazione Economico finanziaria, di costituzione del "Fondo delle risorse decentrate" per l'anno 2020;

Ciò premesso, il suddetto Revisore;

Vista la Circolare n. 20 dell'8.5.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, che prevede la Certificazione dell'Organo di Revisione sulla costituzione del Fondo della produttività al fine del prosieguo del procedimento, finalizzato alla sottoscrizione dell'accordo decentrato;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018, stipulato in data 21 maggio 2018;

Richiamata la normativa vigente in materia, in particolare:

-l'art. 67 del citato CCNL 21.05.2018 che introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate, ed in particolare stabilisce che:

- *a decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei Revisori....(1^ comma)*);
- *la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017" (7^ comma)*);

-il sopra citato art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 laddove è previsto che.... " *Nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1^ gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 è abrogato" ;*

-l'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che prevede l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-

capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Richiamate in tal senso le seguenti determinazioni a firma del Responsabile del Settore Programmazione economico finanziaria dell'Ente:

- n. 35 del 30.06.2016 con la quale è stato costituito, per l'anno 2016, il fondo di che trattasi nell'importo di € 125.734,32 di cui € 100.002,68, aventi la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" (risorse stabili), ed € 25.731,64 aventi la caratteristica della "eventualità" e di "variabilità" (risorse variabili);
- n. 71 del 05.10.2017 con la quale è stato costituito, per l'anno 2017, il fondo di che trattasi nell'importo di € 123.306,32 di cui € 99.980,90, aventi la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" (risorse stabili), ed € 23.325,42 aventi la caratteristica della "eventualità" e di "variabilità" (risorse variabili);
- n. 84 dell'11.10.2018, come modificata con successivo proprio atto n. 92 del 07.11.2018, con la quale è stato costituito, per l'anno 2018, il fondo di che trattasi nell'importo di € 145.294,66 di cui € 102.141,74, aventi la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" (risorse stabili), ed € 43.152,92 aventi la caratteristica della "eventualità" e di "variabilità" (risorse variabili);
- n. 73 del 23.07.2019, con la quale è stato costituito, per l'anno 2019, il fondo di che trattasi nell'importo di € 136.677,78 di cui € 106.348,28, aventi la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" (risorse stabili), ed € 30.329,50 aventi la caratteristica della "eventualità" e di "variabilità" (risorse variabili);

Dato atto che le citate costituzioni dei Fondi sono state certificate dall'Organo di revisione dell'Ente, giusta Verbale n. 12 in data 21.07.2016, per la costituzione relativa all'anno 2016, n. 25 in data 10.10.2017, per la costituzione relativa all'anno 2017, n. 19 in data 19.11.2018, per la costituzione relativa all'anno 2018, e n. 10 in data 11.09.2019 per la costituzione relativa all'anno 2019;

Richiamato ora l'art. 67 del citato CCNL 21.05.2018 laddove è previsto che l'importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato:

- di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (*rif. comma 2, lett. a*);
- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (*rif. Comma 2 lett. b*);
- di un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; tale importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (*rif. Comma 2 lett. c*);

Vista in tal senso la deliberazione n. 19/sezaut/2018 in data 09 ottobre 2018 mediante la quale la Corte dei Conti - Sezione autonomie, ha stabilito che*"gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere "a" e "b" del CCNL 21.05.2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti, e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017;*

Visto altresì il parere ARAN CFL45 laddove è previsto che ai fini dell'incremento del Fondo delle risorse decentrate dal 2019, come previsto dall'art. 67, comma 2, lett. "a" del CCL 2016-2018, deve essere considerato sia il personale a tempo indeterminato che determinato e che l'importo di € 83,20

per ciascuna unità in servizio al 31.12.2015 non va riproporzionata in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale;

Visto il prospetto di determinazione del Fondo 2020 allegato alla determinazione n. 98/2020 sopra richiamata dal quale risulta che l'ammontare delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate), per l'anno 2020, ammonta a € 167.468,35, di cui € 107.462,20, aventi la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" (risorse stabili), ed € 60.006,15 (di cui € 2.315,05 per risparmi anni precedenti e € 372,14 per risparmio compensi lavoro straordinario) aventi la caratteristica della "eventualità" e di "variabilità" (risorse variabili);

Verificato il percorso seguito nella costituzione della parte stabile del Fondo (illustrato nella determinazione in esame, alla quale si fa rinvio), e le relative applicazioni contrattuali;

Verificata inoltre la composizione della parte variabile del Fondo, costituita:

- da risorse aventi specifica destinazione per legge (incentivo per funzioni tecniche, compensi Istat, compensi messo notificatore, incentivi recupero evasione tributi, indennità di ordine pubblico spettante al personale di Vigilanza per attività di controllo del territorio per contrasto diffusione contagio da COVID 19);
- da economie degli anni precedenti;

Visto che dalla determinazione in esame, risulta altresì che:

- il Fondo per le Posizioni organizzative ammontante ad € 89.240,09, coincide con quello degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019;
- la maggiorazione della retribuzione di posizione da corrispondere al Segretario comunale (per la quota a carico del Comune di Casatenovo), ammonta, per l'anno 2020, ad euro 3.296,85, è pari a quella del 2019 e del 2018, ed è inferiore a quella prevista per il 2016 ed il 2017 (€ 3.718,50);
- il Fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario da parte dei dipendenti comunali, calcolato ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999, ammonta ad € 5.616,46;
- il suddetto Fondo è stato formalmente incrementato, per l'annualità 2020, delle risorse assegnate dallo Stato destinate alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario per la Polizia Locale, finalizzati a fronteggiare il fabbisogno conseguente alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per una cifra pari a € 1.350,00;

Preso atto che dal predetto Prospetto allegato alla determina in esame risulta altresì il rispetto del limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 che non è stato adeguato in aumento (ed è rimasto, quindi, determinato nell'originario importo del 2016), non essendosi verificato un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto ai dipendenti in servizio al 31.12.2018, come previsto dalla Circolare interministeriale 13.05.2020 esplicativa del D.M. 17.03.2020, adottato in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019;

Preso atto che il Comune:

- non è in stato di dissesto, né in situazione strutturalmente deficitaria;
- ha rispettato, per l'anno 2019, le norme vigenti in materia di Pareggio di Bilancio e che dai dati contabili alla data odierna è presumibile che tale vincolo sarà rispettato anche per l'anno in corso;
- ha rispettato, per l'anno 2019, le norme in tema di contenimento delle spese di personale e che gli atti di programmazione dell'Ente sono attualmente improntati al rispetto di tale limite anche per l'anno in corso;

Dato atto che nel Bilancio di Previsione risultano stanziati le risorse per la contrattazione decentrata in parola;

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore dà atto della sostanziale correttezza della costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, come da Determina n. 98/2020 adottata dal responsabile del Settore Programmazione Economico finanziaria ed esprime parere favorevole in merito all'evoluzione del procedimento sin qui adottato. Rinvia la specifica verifica ex art. 40 bis del D.Lgs 165/2011 ad una successiva analisi, sulla base della Relazione illustrativa e tecnica finanziaria che verrà all'uopo predisposta e presentata.

IL REVISORE UNICO
Dott. Luca Giudici

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005.